



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA  
NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTEGALDELLA**

**(Approvato con deliberazione di C.C. N° 16 del 29/04/2016)**

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dr Massimo Candia

**Il Sindaco**  
F.to Paolo Dainese

REDATTO IN CONFORMITA' A:

- *Art.134 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 N°196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"*
- *Provvedimento Generale Videosorveglianza del Garante Privacy del 08/04/2010*
- *Linee guida ANCI in materia di videosorveglianza (ANCI Area Infrastrutture, Sicurezza e attività produttive, in collaborazione con Autorità Garante)*

**INDICE**

CAPO I: PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Finalità del regolamento.....	3
Art. 4 – Trattamento dei dati personali.....	4
CAPO II: OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E ULTERIORI SOGGETTI.....	4
Art. 5 – Notificazione e verifica preliminare.....	5
Art. 6 – Nomina del Responsabile del trattamento.....	5
Art. 7 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza.....	5
Art. 8 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo.....	6
Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave.....	6
Art.10 – Identificazione dei soggetti.....	6
CAPO III: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	6
Sezione I: RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.....	6
Art. 11 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	6
Art. 12 – Obblighi degli operatori.....	7
Art. 13 – Informazioni rese al momento della raccolta.....	7
Sezione II: DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	8
Art. 14 – Diritti dell'interessato.....	8
Sezione III: SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI.....	9
Art. 15 – Sicurezza dei dati.....	9
Art. 16 – Cessazione del trattamento dei dati.....	9
Art. 17 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali.....	9
Art. 18 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.....	9
Sezione IV: COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.....	9
Art. 19 – Comunicazione.....	9
CAPO IV: MODIFICHE.....	10
Art. 20 – Modifiche regolamentari.....	10
CAPO V: ALLEGATI.....	10
Art. 21 – Allegati.....	10

## CAPO I: PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Montegaldella.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
3. Vengono osservati i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

### Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per “titolare”, l'Ente Comune di Montegaldella, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “interessato”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### Art. 3 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, si svolga nel rispetto dei diritti,

delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

#### **Art. 4 – Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Montegaldella, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale ed eventuali sale operative delle Forze dell'Ordine collegate costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine sul territorio comunale.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
  - a prevenire, identificare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
  - a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
  - al controllo di determinate aree che necessitano di particolare attenzione (es: scuole, discariche, ecc.);
  - al monitoraggio del traffico.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
6. Le immagini potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente in conformità alle configurazioni tecniche ed alle modalità previste dalle normative in materia.

## **CAPO II: OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E ULTERIORI SOGGETTI**

#### **Art. 5 – Notificazione e verifica preliminare**

1. Il Comune di Montegaldella, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, verifica che **non ricorrono\* i presupposti di notificazione preventiva o richiesta di verifica preliminare** al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e

38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

\* In conformità a quanto specificato nelle Linee Guida ANCI:

*“Il comune deve sottoporre all’esame preventivo del Garante solo ed esclusivamente i trattamenti di dati che intende effettuare mediante un impianto di videosorveglianza che:*

*1. raccolga immagini associate a dati biometrici*

*2. permetta, mediante apposito software, il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima oppure*

*3. non si limiti a riprendere e registrare le immagini, ma sia in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli (sistemi c.d. intelligenti).”*

#### **Art. 6 – Nomina del Responsabile del trattamento**

1. Il Titolare del trattamento può individuare, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, un responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell’art. 2, lett. e). E’ consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Il responsabile può custodire le chiavi per l’accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l’utilizzo dei sistemi.

#### **Art. 7 – Nomina degli incaricati alla gestione dell’impianto di videosorveglianza**

1. Il Titolare (o il Responsabile), designa e nomina tutti i soggetti necessari alla gestione del servizio di videosorveglianza (operatori autorizzati all’accesso alle immagini).

2. Gli incaricati saranno nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Con l’atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e puntuali prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi.

4. In ogni caso, prima dell’utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

#### **Art. 8 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo**

1. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare oppure dal Responsabile del trattamento se designato.

2. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto.

3. Il Titolare oppure il Responsabile se designato della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### **Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed agli incaricati, come indicato nei punti precedenti.

2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

#### **Art.10 – Identificazione dei soggetti**

1. La classificazione dei soggetti incaricati (con estremi identificativi, ruoli e format di designazione) è definita con apposito e specifico provvedimento.

## **CAPO III: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **Sezione I: RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 11 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati all'apparato di registrazione e potranno essere consultati in real-time tramite appositi monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 GIORNI successivi alla rilevazione. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

#### **Art. 12 – Obblighi degli operatori**

1. Nel caso in cui gli strumenti consentano la funzione di brandeggio, essa dovrà essere utilizzata in conformità ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 13 – Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Montegaldella, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si impegna ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "AREA VIDEOSORVEGLIATA: Registrazione effettuata da Comune di Montegaldella per fini di sicurezza urbana, tutela del patrimonio pubblico e monitoraggio del traffico".
2. Il Comune di Montegaldella si impegna a pubblicare sul sito internet istituzionale un'informativa circostanziata relativa al trattamento dei dati tramite l'impianto di videosorveglianza, riportante tutte le informazioni previste dall'Art.13 del D.Lgs.196/2003.

### **Sezione II: DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

#### **Art. 14 – Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
- 1). la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
  - 2). la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - 3). di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
  3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
  4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
  5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
  6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
  7. Chi riceve la richiesta di accesso deve tracciarla tramite apposito modulo e trasmetterla immediatamente al Titolare/Responsabile del trattamento.

### **Sezione III: SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

#### **Art. 15 – Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.



2. Le caratteristiche tecniche dell'impianto, dei sistemi e degli strumenti a supporto, nonché delle configurazioni tecniche di sicurezza implementate devono corrispondere a quelle previste dalla legislazione e normativa in materia.

#### **Art. 16 – Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

#### **Art. 17 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

#### **Art. 18 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

### **Sezione IV: COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

#### **Art. 19 – Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Montegaldella a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **CAPO IV: MODIFICHE**

#### **Art. 20 – Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni normative in materia di trattamento dei dati personali.

## **CAPO V: ALLEGATI**

### **Art. 21 – Allegati**

1. Sono parte integrante del presente regolamento gli Allegati contraddistinti dai numeri 1 e 2, denominati rispettivamente:
  - ALLEGATO 1: IDENTIFICAZIONE DI RUOLI, MANSIONI E RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ACCESSO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA;
  - ALLEGATO 2: FAC-SIMILE CARTELLO SEGNALETICO.
  
2. Ai predetti potranno essere apportate le modifiche necessarie e/o opportune, direttamente dalla giunta comunale o dai competenti uffici.